

...segmento salute

Nel 2011 i premi del segmento “salute” sono rimasti stabili rispetto al 2010; il ramo infortuni ha chiuso l’esercizio 2011 con un saldo e un risultato del conto tecnico positivi; saldi che tornano ad essere positivi rispetto al 2010 per il ramo malattia.

...segmento corpi veicoli terrestri

La raccolta del ramo corpi dei veicoli terrestri ha subito una flessione del 2% rispetto al 2010, ma il saldo tecnico ed il risultato del conto tecnico rimangono positivi.

...segmento trasporti

Il comparto “trasporti”, nel 2011 registra nel suo complesso una lieve flessione in termini di premi raccolti (dell’1%). I saldi tecnici risultano positivi ad eccezione del ramo corpi dei veicoli aerei sul quale il saldo si conferma negativo; i risultati del conto tecnico permangono negativi per i rami corpi di veicoli aerei e marittimi, mentre il ramo r.c. aeromobili, dopo un positivo 2010, risulta anch’esso negativo.

...segmento property

I rami “property” hanno evidenziato complessivamente nel 2011 un incremento dell’1,3% circa in termini di raccolta premi. In ripresa il saldo tecnico del solo ramo altri danni a i beni (che nel 2011 passa da circa -103 milioni di euro del 2010 a +106 milioni di euro), mentre il risultato del conto tecnico, risulta quasi in pareggio, sia per tale ramo che per il ramo incendio ed elementi naturali.

...segmento r.c. generale

Il ramo r.c. generale ha fatto registrare un lieve decremento nella raccolta pari all’1% e tanto il saldo quanto il risultato del conto tecnico del lavoro diretto, permangono ampiamente negativi.

...segmento credito e cauzione

Il settore del credito e cauzione registra complessivamente una significativa contrazione nella produzione (-17%), dovuta prevalentemente al riassetto del business complessivo italiano nel ramo del credito (-40% della raccolta rispetto al 2010) a seguito dell’uscita dal mercato italiano di una impresa nazionale leader di ramo (per trasferimento totale di portafoglio italiano a rappresentanza europea); si confermano positivi il saldo ed il risultato tecnico nel ramo cauzione, mentre il ramo credito, a seguito della ristrutturazione occorsa, ha invertito i risultati da positivi del 2010 a negativi nel 2011.

...segmento tutela e assistenza

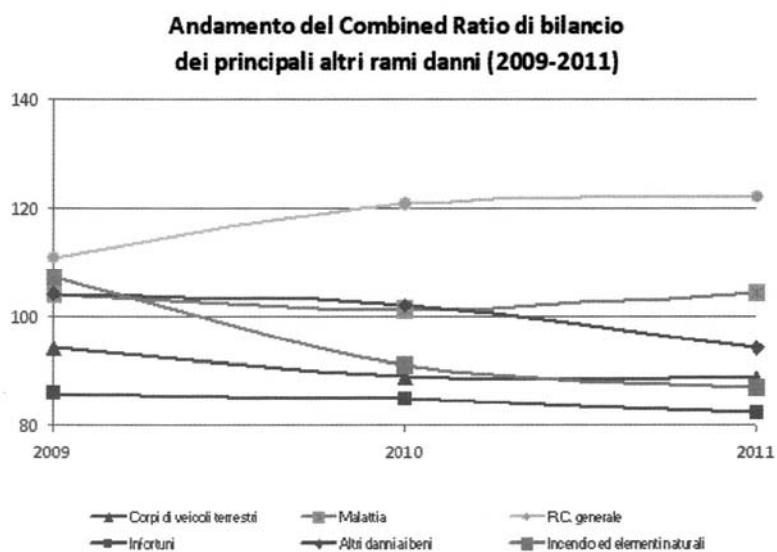
Da ultimo, nel 2011 i rami tutela e assistenza hanno evidenziato aumenti in termini di raccolta, rispettivamente, del 4,2% e del 7,4%; i saldi ed i risultati di conto tecnico del lavoro diretto risultano comunque positivi.

Combined ratio

Nel 2011 il combined ratio evidenzia un complessivo miglioramento; in particolare, tra i rami con maggiore raccolta, migliora nel ramo incendio ed elementi naturali (da 85% a 82%), rimane stabile nel ramo dei corpi di veicoli terrestri (89%), e si riduce nel ramo degli

altri danni ai beni (da 102% a 94%). Tuttavia, il combined ratio peggiora notevolmente nel ramo del credito, passando da 77% a 98%.

Nel grafico che segue viene rappresentato il combined ratio di bilancio dal 2007 al 2011 dei principali rami diversi dalla r.c.auto.



II - L'EVOLUZIONE DEL SETTORE

1. - L'evoluzione del contesto internazionale

La rete europea per la supervisione finanziaria

Il 2011 è stato caratterizzato dall'inizio dell'operatività della rete europea per la supervisione finanziaria (European System of Financial Supervisors – ESFS) costituita da:

- 1) un'entità centrale per la vigilanza prudenziale contro il rischio sistemico (European Systemic Risk Board – ESRB);
- 2) tre nuove Autorità per la vigilanza microprudenziale distinte per settore di intermediari finanziari (EBA, EIOPA ed ESMA rispettivamente per il settore bancario, assicurativo e mobiliare);
- 3) il Comitato congiunto delle tre Autorità europee (Joint Committee);
- 4) le Autorità di vigilanza nazionali cui è affidata la *day to day supervision*.

Tutte queste istituzioni cooperano tra loro con l'obiettivo di rafforzare il quadro regolamentare e l'azione di vigilanza al fine di prevenire l'insorgere di future crisi finanziarie.

Anche negli Stati Uniti per effetto del Dodd Frank Act l'assetto istituzionale dei controlli è stato modificato a seguito della crisi.

Nell'ambito dei consessi mondiali (il FSB, il G20, la IAIS), è proseguita l'analisi dei fattori che potrebbero innescare crisi di tipo sistemico.

L'attività dell'Autorità, in tutti i consessi internazionali ai quali partecipa si è mantenuta a livelli molto elevati.

Complessivamente, nel 2011, rappresentanti dell'Autorità hanno partecipato a riunioni internazionali per un totale di 1127 giornate di missione (1220 nel 2010).

1.1 - L'attività degli organismi internazionali

IAIS

L'Autorità ha partecipato principalmente ai lavori del Comitato tecnico, del Financial Stability Committee e del Comitato *governance and compliance*.

In seno al Comitato Tecnico della IAIS sono stati adottati, dopo un lungo lavoro di revisione, i nuovi *Insurance Core Principles* (ICP), che costituiscono la base per la valutazione degli ordinamenti nazionali da parte del Fondo Monetario Internazionale. Parallelamente è stato effettuato anche un lavoro di revisione del glossario volto ad includervi termini riferiti unicamente al settore assicurativo.

I nuovi ICP sono immediatamente applicabili e su alcuni di essi è già in corso un processo di assessment da parte della IAIS.

Nella seconda parte del 2011 è stato avviato il "*ComFrame Dialogue*", volto ad individuare le questioni strategiche relative alla supervisione dei c.d. IAIG (*Internationally Active Insurance Groups*).

L'attività si è inoltre focalizzata sull'identificazione dei "Global Systemically Important Insurers" (G-SIIs), entità assicurative rilevanti a livello globale e per questo importanti da un punto di vista sistemico. I fattori principali ai fini del riconoscimento della rilevanza sistemica di una entità assicurativa sono stati individuati nelle dimensioni aziendali, nell'attività a livello sopranazionale, nell'interconnessione con altri settori finanziari e nella sostituibilità dei servizi offerti piuttosto che nel tipo di attività svolta (più o meno orientata al core business assicurativo); l'approvazione della metodologia definitiva per l'identificazione delle G-SIIs è prevista per il 2013.

OCSE

L'Autorità ha partecipato al Comitato delle assicurazioni e pensioni private dell'OCSE (IPPC) che ha concentrato i propri lavori sulla raccolta e la pubblicazione di dati statistici relativi al settore assicurativo e pensionistico, l'educazione finanziaria, i rischi catastrofali, le ripercussioni finanziarie dell'invecchiamento progressivo della popolazione. Sono continuati i lavori sugli schemi di garanzia, ossia su quei meccanismi d'intervento finalizzati alla protezione dei consumatori nei casi d'insolvenza di imprese di assicurazione.

Il Comitato ha deciso di costituire una task force congiunta con i Comitati degli Investimenti e dei mercati finanziari con l'obiettivo di portare a conoscenza dei paesi non membri, che vogliano aderire ai codici di liberalizzazione dell'OCSE, gli impegni che tale adesione comporta.

IASB

Lo IASB (*l'International Accounting Standard Board*) è un organismo privato la cui attività viene seguita dall'Autorità attraverso la partecipazione all'EIOPA ed alla IAIS. A maggio 2011 lo IASB ha emanato alcuni importanti principi contabili (elaborati congiuntamente allo standard setter americano), in risposta alle richieste del G20 e dal FSB (*Financial Stability Board*) in merito al miglioramento del trattamento contabile ed informativo delle esposizioni fuori bilancio ed alla determinazione del "*fair value*". In particolare, sono stati emanati i seguenti nuovi IFRS, non ancora omologati dall'Unione Europea:

- IFRS 10 (Consolidated Financial Statements) riguardante la preparazione e presentazione del bilancio consolidato, sulla base di una nuova definizione di controllo mutuata – con l'aggiunta di alcune novità – sulla definizione attualmente contenuta nel principio IAS27 (Consolidated and Separate Financial Statements). Inoltre, l'IFRS 10 tratta anche la tematica del consolidamento delle società a destinazione specifica (cd *Special Purpose Entity*). Tale principio, una volta omologato, sostituirà i principi IAS27 (che rimarrà applicabile alle previsioni inerenti il bilancio individuale) e SIC 12 (*Consolidation - Special Purpose Entities*), che hanno dato luogo a divergenti applicazioni nel tempo da parte degli operatori;
- IFRS 11 (Joint Arrangements) introduce nuove regole contabili (che sostituiranno le previsioni dello IAS31 e del SIC13)

relative alla contabilizzazione degli accordi congiunti (joint arrangement) basate sulla valutazione dei diritti ed obblighi derivanti dall'accordo stesso; in particolare, se le parti vantano diritti sulle attività e sono obbligate per le passività derivanti dall'accordo si parla di joint operation, si avrà invece una joint venture se le parti hanno diritto ad una quota del patrimonio netto dell'accordo;

- IFRS 12 (Disclosure of Interests in Other Entities) introduce requisiti informativi che le imprese dovranno includere nelle note al bilancio nel caso di partecipazione detenute in società controllate, collegate, joint arrangements ed in entità non consolidate con l'obiettivo di consentire ai lettori del bilancio di valutare la natura ed i rischi connessi a tali partecipazioni nonché gli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica dell'impresa;
- IFRS 13 (Fair Value Measurement) contiene indicazioni e linee guida per la determinazione del fair value delle poste di bilancio ed i connessi requisiti di informativa e sostituirà le previsioni attualmente contenute in diversi IAS/IFRS.

Inoltre, a giugno 2011 lo IASB ha modificato il principio IAS 19 (Employee Benefits) modificando, tra l'altro, la rilevazione contabile degli utili e perdite attuariali; in particolare, è stata eliminata l'opzione di poter applicare il cd "metodo del corridoio" (che rende possibile il differimento nel tempo di tali componenti) e la rilevazione integrale a conto economico.

Revisione dello IAS 39

Lo IASB ha proseguito anche i lavori relativi alla revisione del principio sugli strumenti finanziari, il cui progetto è suddiviso in tre fasi la prima delle quali relativa alla classificazione e misurazione degli strumenti finanziari per assicurare un'adeguata coerenza con il modello valutativo (in corso di definizione) per le passività assicurative (*insurance contract project*) e la convergenza con i principi contabili americani.

Contratti assicurativi

Infine, sono proseguite le discussioni - congiuntamente al FASB - in merito al progetto *insurance contract* che dovrebbero portare all'emanazione, entro fine 2012, di una nuova bozza di principio rispetto a quella pubblicata a luglio 2010 o di un *review draft*.

2. - La riforma della vigilanza europea e l'evoluzione della normativa europea

2.1 - La riforma dell'architettura della vigilanza

L'ESRB costituisce la novità di maggior rilievo della riforma in quanto il suo mandato - contribuire alla stabilità finanziaria contenendo il rischio sistemico - è particolarmente ampio ed innovativo.

Nomina dei Presidenti e dei Direttori Generali delle Autorità europee

L'inizio dell'operatività delle Autorità europee è stato caratterizzato dalla nomina dei Presidenti, dei Direttori Generali e dei componenti dei Board (l'ISVAP è membro votante del *Board of Supervisor* dell'EIOPA e membro senza diritto di voto nell'ESRB; il Vice Direttore generale dell'ISVAP è stato eletto nel Management Board dell'EIOPA).

Costituzione di Comitati e panel interni

Nell'ambito delle nuove Autorità europee si sono adottate le procedure e le regole interne per assicurare il buon funzionamento degli organi delle nuove strutture con la costituzione di numerosi Comitati e *panel* interni di natura permanente.

A causa di limitazioni contenute nel Trattato UE non è stato possibile attribuire alle nuove Autorità poteri regolamentari diretti e pertanto spetta alla Commissione europea adottare le norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (*binding technical standards*) elaborati dall'EIOPA.

Nel processo implementativo di Solvency II, le norme tecniche elaborate dall'EIOPA si collocano a metà tra il secondo livello normativo del c.d. modello Lamfalussy, ed il terzo livello relativo alle "Linee-Guida" non-vincolanti per promuovere una effettiva e convergente applicazione della normativa nei diversi Stati.

2.2 - Gli altri provvedimenti emanati

La direttiva 2011/89/UE relative alla vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti ad un conglomerato finanziario

La nuova Direttiva 2011/89 (c.d. FiCo 1), che aggiorna la Direttiva 2002/87 in materia di conglomerati finanziari, ha rafforzato le misure di controllo interno e gestione del rischio per le varie entità del conglomerato ed introdotto un coordinamento esplicito tra le disposizioni recate dalle normative settoriali e quelle della direttiva conglomerati. Tale coordinamento intende ottimizzare gli oneri di vigilanza per i soggetti sottoposti contemporaneamente a più normative di contenuto simile, ma non identico.

La Direttiva ha apportato anche alcune modifiche alle direttive settoriali stabilendo che le società di partecipazione finanziaria mista (*mixed financial holding companies*) a capo di un conglomerato vengono assoggettate alle direttive settoriali, alla stregua delle *holding* assicurative o finanziarie che già sono incluse rispettivamente nelle direttive assicurativa o bancaria.

Il Regolamento n. 513/2011/UE relativo alle agenzie di rating del credito

Il Regolamento comunitario attribuisce all'Autorità europea per la vigilanza sui mercati finanziari (ESMA) il potere di autorizzare le agenzie di *rating* per l'operatività nel territorio comunitario e rafforza gli obblighi di cooperazione e gli scambi d'informazione, prevedendo espressamente la collaborazione fra l'ESMA, le autorità nazionali competenti sulle agenzie di *rating* e le autorità di settore competenti sugli utilizzatori dei *rating* quali le imprese di assicurazione.

Le linee guida della Commissione europea per l'applicazione della direttiva 2004/113/CE dopo la sentenza della Corte di giustizia (Test-Achats)

Con sentenza pronunciata il 1° marzo 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato l'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2004/115/CE invalido con effetto dal 21 dicembre 2012, ritenendolo contrario all'obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini nel calcolo dei premi assicurativi e delle prestazioni.

Al fine di chiarire taluni problemi interpretativi sorti dalla pronuncia della Corte di giustizia, la Commissione europea, nel dicembre scorso, ha emanato delle linee - direttive che esplicitamente chiariscono che i principi statuiti dalla Corte di Giustizia si applicano ai nuovi contratti a partire dal 21 dicembre 2012.

Pertanto le linee-guida prevedono che la regola unisex si applicherà ogni qualvolta:

- a) un nuovo accordo tra le parti è concluso a partire dal 21 dicembre 2012, anche se si tratta di solo emendamento ad un contratto precedente;
- b) l'ultima espressione del consenso è pervenuta dal 21 dicembre 2012 in poi.

Inoltre, la Commissione europea fornisce degli esempi di pratiche assicurative collegate alla differenza di genere compatibili con il principio dei premi e delle prestazioni unisex.

Pertanto anche dopo il 21 dicembre 2012 sarà possibile raccogliere ed utilizzare informazioni differenziate per:

- a) la valutazione interna dei rischi, la tariffazione nei contratti di riassicurazione in quanto la differenziazione non impatta sugli assicurati, la pubblicità e il marketing, nel senso che gli assicuratori potranno differenziare la composizione del loro portafoglio indirizzandosi particolarmente soltanto agli uomini o soltanto alle donne.
- b) valutazioni differenti fra i due sessi basate sullo stato di salute o sui precedenti familiari nelle assicurazioni vita e malattia, come pure differenziazioni legate alle diversità fisiologiche tra i sessi.

Infine, la Commissione europea precisa che la decisione della Corte di giustizia non si estende a:

- fattori dell'età e dell'invalidità, che possono quindi continuare ad essere utilizzati;
- alle prestazioni pensionistiche legate a rapporti d'impiego, che quindi, possono continuare a prevedere la fissazione di prestazioni differenti tra uomini e donne allorché è giustificata da dati attuariali.

*L'immissione degli IAS/IFRS
nell'Unione Europea*

Nel corso del 2011, oltre alla normale attività di revisione e miglioramento dei principi contabili esistenti (c.d. *improvements*), sono state omologate - con emanazione del Regolamento UE 1205/2011 della Commissione del 22 febbraio 2011 - le modifiche al principio IFRS 7 (Strumenti finanziari: informazioni integrative) apportate al fine consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare meglio le esposizioni ai rischi connesse con il trasferimento di attività finanziarie e gli effetti di detti rischi sulla posizione finanziaria dell'entità.

2.3 - I provvedimenti in corso di discussione e le tendenze in atto

L'Autorità partecipa a livello europeo con propri rappresentanti alle riunioni presso il Consiglio, la Commissione, il Comitato sulle assicurazioni e pensioni (EIOPC) ed il Comitato di Regolamentazione Contabile (*Accounting Regulatory Committee - ARC*), contribuendo in tal modo direttamente alla formazione della normativa comunitaria di riferimento.

La proposta di direttiva c.d. Omnibus II

La proposta di direttiva (c.d. direttiva Omnibus II) introduce modifiche alla direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (c.d. Solvency II) per adeguarla ai Regolamenti istitutivi delle Autorità di vigilanza europee. La direttiva ha lo scopo, pertanto, di definire, in linea con il Trattato UE, le aree in cui l'EIOPA avrà il potere di sviluppare standard tecnici obbligatori, avrà poteri di mediazione vincolanti ed altri compiti specifici.

Si ricorda, inoltre, che il testo approvato dal Consiglio prevede un rinvio del termine per la trasposizione (31 marzo 2013) ed un nuovo termine per la completa applicazione della direttiva (1 gennaio 2014). Il negoziato, tuttavia, non si è ancora concluso in quanto il Parlamento europeo non ha ancora completato l'esame del testo e tali termini sono suscettibili di ulteriori modifiche.

*Le misure di attuazione della direttiva
Solvency II*

La presentazione ufficiale delle misure tecniche di secondo livello (misure di esecuzione) della direttiva Solvency II era attesa per la seconda metà del 2011. Tuttavia, a causa del ritardo nell'approvazione della direttiva Omnibus II, la presentazione ufficiale da parte della Commissione di tali misure avverrà presumibilmente nel secondo semestre del 2012.

In questa fase, dunque, la Commissione Europea sta svolgendo i lavori di stesura delle bozze di testo di misure di secondo livello, che vengono discusse con gli Stati Membri nell'ambito del comitato di secondo livello (EIOPC). Tali misure prenderanno la forma di Regolamento comunitario e che, pertanto, non necessiteranno di attuazione nella normativa interna degli Stati membri.

La proposta di Regolamento di modifica del Regolamento 1060/2009/CE sulle agenzie di rating del credito

A fine 2011 la Commissione europea ha emanato una nuova proposta di Regolamento con la quale intende dare attuazione, in ambito europeo, alle raccomandazioni del *Financial Stability Board* che ha posto l'accento principalmente sulla necessità di garantire la qualità, l'indipendenza e la trasparenza dei *rating* e di ridurre l'eccessivo affidamento riposto su di essi all'interno del sistema finanziario.

2.4 - Attività in seno all'EIOPC (European Insurance and Occupational Pensions Committee)

L'Autorità ha fornito il supporto tecnico al Ministro dello Sviluppo economico partecipando alle riunioni dell'EIOPC (Comitato di livello 2 della procedura Lamfalussy). I principali temi trattati sono stati le misure di attuazione della direttiva Solvency II e le problematiche relative alla revisione della direttiva sull'intermediazione assicurativa.

2.5 - Attività in seno all'EFCC (European Financial Conglomerate Committee)

L'EFCC è il Comitato di secondo livello che si occupa delle questioni relative ai conglomerati finanziari per la cui attività l'Autorità, unitamente alla Banca d'Italia, ha continuato a fornire supporto al Ministero dell'Economia. Nel 2011 il Comitato ha lavorato sul progetto della seconda revisione della Direttiva Conglomerati (cd FiCo 2) al fine di analizzare significativi cambiamenti nella struttura e nella finalità delle norme europee in materia di conglomerati finanziari, anche per allinearle ai nuovi principi di vigilanza emanati nel 2011 da parte del *Joint Forum* a seguito delle raccomandazioni del FSB.

2.6 - Attività in seno all'EIOPA

Solvency II – Pillar I – Requisiti quantitativi

Nell'ambito dei lavori per la definizione delle norme del pilastro I, il *Financial Requirements Committee* (FinReq) dell'EIOPA ha proseguito la sua attività di supporto tecnico per l'implementazione di Solvency II nelle aree relative al calcolo dei requisiti di capitale, delle riserve tecniche e della classificazione e valutazione dei fondi propri.

Nel primo semestre dell'anno sono state condotte dal FinReq numerose analisi tecniche con l'obiettivo di assicurare un sostegno alla Commissione Europea per la revisione delle calibrazioni all'interno della formula standard prevista per il calcolo e la definizione dei requisiti finanziari che caratterizzeranno il nuovo sistema di vigilanza prudenziale, sulla base dei risultati dell'ultimo studio di impatto quantitativo (QIS5).

Parallelamente il FinReq ha dovuto sviluppare degli studi di impatto per valutare quantitativamente gli effetti derivanti dai cambiamenti introdotti nelle Misure di II Livello rispetto alle specifiche tecniche del QIS5.

Solvency II: Pillar I e Modelli interni

Nell'ambito dei lavori di I pilastro, l'Internal Model Committee (IMC) in EIOPA ha proseguito la sua attività di supporto tecnico per l'implementazione di Solvency II nelle aree relative ai modelli interni, con particolare riferimento alle linee guida utili a specificare la richiesta di approvazione (*Application*) ed i requisiti da soddisfare per l'utilizzo dei Modelli Interni già stabiliti dalla direttiva Solvency II (*Use Test, Statistical Quality Standard, Calibration, Profit and Loss attribution, Validation, Documentation, External Models and Data*).

Pertanto, l'IMC ha costituito un nuovo *workstream* per discutere le problematiche pratiche che i supervisori stanno incontrando in questa fase. Scopo principale è quello di condividere le esperienze tra i supervisori per incrementare la convergenza e la coerenza tra i diversi processi in corso. In tale *workstream*, nel corso del 2011, sono state discusse tematiche comuni che i Supersivori Europei hanno, di volta in volta, posto all'attenzione del gruppo, tra le quali: l'utilizzo da parte delle imprese di modelli o di dati provenienti da terzi (*vendor models*), l'utilizzo dei principi stabiliti per il calcolo dell'MCEV nel contesto di Solvency II, le criticità nell'ambito della gestione dei *College of Supervisors* per i gruppi *cross border*, la verifica della coerenza tra i metodi utilizzati per il calcolo della distribuzione di probabilità con i metodi utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche.

L'IMC nel corso del 2011 ha inoltre condotto una *survey* sugli *Economic Scenario Generators – ESG* – utilizzati dalle imprese di assicurazione sia in ambito di valutazione delle riserve tecniche vita che in ambito di definizione del nuovo requisito patrimoniale, SCR.

Solvency II: Pillar II

Il Comitato competente *Internal Governance, supervisory review and reporting* (IGSRR) ha prodotto un *Consultation paper* sull'*Own Risk and Solvency Assessment* (ORSA) che rappresenta la prima consultazione pubblica sulle misure di terzo livello. L'ORSA consente all'impresa di capire se ha abbastanza capitale per far fronte al suo *business planning* ed ai requisiti di capitale e se l'SCR (tanto che sia calcolato con la formula standard o con un modello interno) rifletta adeguatamente il profilo di rischio dell'impresa.

L'EIOPA non ha prescritto ricette dettagliate su come effettuare l'ORSA poichè le linee guida trattano aspetti generali, quali il principio di proporzionalità, come pure aspetti più specifici come la documentazione dei processi e dei risultati. E' fondamentale il ruolo del Board: quest'ultimo infatti è responsabile per l'ORSA, deve approvarla e verificarne regolarmente la sua efficacia.

L'IGSRR ha finalizzato anche una prima bozza di orientamenti sul sistema di *governance* delle imprese di assicurazione che include linee-guida sulle funzioni considerate fondamentali dalla direttiva (*internal audit, risk management, compliance* e attuariale) sul quale si intende ben presto procedere alla pubblica consultazione.

Solvency II: Pillar III

Sono proseguiti i lavori dell'EIOPA per la definizione dei requisiti di *reporting* relativi alle informazioni sulla situazione finanziaria e di solvibilità che le imprese vigilate dovranno trasmettere al supervisore (c.d. *Regular Supervisory Reporting*) e quelle che dovranno rendere pubbliche (c.d. *Solvency Financial Condition Report*).

Hanno anche avuto seguito i lavori per la definizione dei requisiti di *reporting* quantitativi sulle informazioni da trasmettere al supervisore per finalità di stabilità finanziaria (*add-on Quantitative Financial Stability Reporting Templates*).

Tale reportistica di vigilanza sarà armonizzata tra tutti gli stati europei a cui si applica la direttiva e sostituirà l'attuale reportistica di vigilanza (con la sola esclusione delle specificità nazionali).

Solvency II: vigilanza sui gruppi

Nel 2011 l'Autorità ha assunto la presidenza del Comitato sulla supervisione dei gruppi assicurativi (IGSC) dell'EIOPA. Durante l'anno il Comitato ha concentrato la propria attività sulla definizione di linee-guida relative al calcolo della solvibilità di gruppo, alle operazioni intragruppo, alla governance e all'ORSA di gruppo e sulla definizione della modulistica di vigilanza a livello di gruppo.

L'IGSC ha anche elaborato una proposta di linee-guida sul funzionamento dei collegi dei supervisori distribuite a tutti i collegi con l'obiettivo di favorire la convergenza delle pratiche di vigilanza per la supervisione dei gruppi transfrontalieri.

Sempre con l'obiettivo di rendere più efficiente la collaborazione fra i supervisori coinvolti, è stato predisposto ed approvato un piano di lavoro per il 2011 con i seguenti obiettivi:

- discussione dei risultati del QIS5;
- definizione, laddove rilevante, di un calendario congiunto per la pre-applicazione dei modelli interni di gruppo;
- simulazione di crisi sulla base del piano di emergenza definito nel 2010;
- avvio della predisposizione degli accordi di coordinamento.

L'implementazione del piano di lavoro è stata monitorata dall'EIOPA su base trimestrale: complessivamente, è risultato che gli obiettivi fissati sono stati raggiunti.

Comitato per la Protezione dei consumatori e l'innovazione finanziaria

I lavori del Comitato per la Protezione del Consumatore e l'Innovazione finanziaria, che ha visto ampliare e rafforzare i compiti del precedente omonimo Comitato del CEIOPS in attuazione all'articolo 9 del Regolamento EIOPA, hanno riguardato diverse aree.

Una materia particolarmente innovativa riguarda i *consumer trends*, sulla quale il Comitato ha iniziato a lavorare allo scopo di individuare le tendenze dei consumatori nel settore delle assicurazioni oltre che eventuali prodotti o tendenze nel mercato che potessero risultare a svantaggio dei consumatori. Al fine di stabilire regole comuni nell'EIOPA il Comitato ha altresì lavorato alla stesura di linee-guida

in materia di trattamento dei reclami, introducendo una specifica funzione aziendale e fissando principi di riferimento per la gestione della stessa.

Altro precipuo compito del Comitato è quello della diffusione di un'adeguata educazione finanziaria. A tale scopo è stato redatto un Rapporto che raccoglie le iniziative dei Paesi in questo settore.

Nell'ambito della ricerca di prodotti finanziari "innovativi" sono state esaminate le pratiche di vendita delle c.d. *variable annuities*, una sorta di evoluzione dei prodotti *unit-linked*, le cui caratteristiche tecniche erano state analizzate da un'apposita Task Force nel corso del 2010 (v. pag 37 della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2010) al fine di elaborarne le linee guida per la vigilanza sulle imprese.

Il lavoro in seno al Comitato ha elaborato le c.d. *good practices* nella vendita di questi prodotti, caratterizzati da una particolare complessità ed alta rischiosità per le imprese che li emettono.

Il comitato per la Stabilità finanziaria

Nell'ambito del *Financial Stability Committee* dell'EIOPA l'Autorità ha fornito i propri contributi ai fini della reportistica internazionale periodica sull'andamento dei mercati assicurativi in Europa.

Inoltre, in qualità di membro della *Risk Assessment Task Force* del Comitato medesimo ha continuato ad esaminare le aree di rischio e potenziale vulnerabilità del settore assicurativo e le relative ripercussioni a livello di rischio sistemico analizzando in particolare l'esposizione dell'industria assicurativa europea verso titoli governativi, banche e mercato immobiliare. Ulteriori approfondimenti hanno riguardato le implicazioni, soprattutto per il settore vita, del protrarsi del periodo di bassi tassi di interesse.

L'Autorità è parte attiva anche nella *Stress Test Task force* che sta lavorando per la predisposizione del secondo esercizio di stress test europeo.

Il Review Panel

Il *Review Panel* ha elaborato la Metodologia sulla base della prima esperienza di *Peer Review* condotta dal CEIOPS ed ha stabilito tre nuovi esercizi, due dei quali sono stati lanciati alla fine del 2011 con l'invio ai Paesi dei questionari di auto valutazione rispettivamente in materia di *pre-application* dei modelli interni e di pratica di vigilanza sulle rappresentanze di imprese Europee. Il terzo esercizio riguarderà, invece, i fondi pensione.

2.7 - Attività in seno all'ESRB

Nel 2011 sono iniziati i lavori dell'ESRB, organismo indipendente responsabile per la supervisione macro-prudenziale del sistema finanziario a livello europeo. L'ESRB ha avviato l'attività di identificazione dei rischi che per loro natura potrebbero minacciare la stabilità del sistema finanziario con un conseguente impatto negativo sull'economia reale. L'Autorità partecipa, con un rappresentante di alto livello, in qualità di membro non votante alle riunioni del *General Board*

(assemblea decisionale) e dell'ATC (assemblea tecnica) contribuendo ai lavori di entrambi i consessi. Fattiva è stata la collaborazione con la Banca d'Italia, membro votante per il nostro Paese.

2.8 - La cooperazione tra Autorità europee (EBA, ESMA, EIOPA), e l'attività in seno al JCFC (Joint Committee on Financial Conglomerates, già IWCFC)

Cooperazione tra le Autorità europee

A seguito della riforma dell'architettura della vigilanza europea, la cooperazione sistematica tra le Autorità di vigilanza microprudenziale (EBA, EIOPA ed ESMA) si svolge nell'ambito del *Joint Committee* per assicurare una coerenza intersettoriale nell'attività delle tre Autorità.

In particolare le aree dove questa esigenza viene maggiormente sentita sono quelle relative alla ricognizione intersettoriale dei rischi, alla protezione del consumatore ed all'innovazione finanziaria, alla lotta al riciclaggio, alla revisione contabile ed ai poteri sanzionatori, aree sulle quali l'Autorità ha fornito i propri contributi.

L'attività in seno al JCFC (Joint Committee on Financial Conglomerates)

Nel corso dell'anno l'attività del *Joint Committee on Financial Conglomerates*, previsto dall'art. 57 del Regolamento EIOPA come autonomo sottocomitato del *Joint Committee*, si è concentrata sull'elaborazione del parere alla Commissione europea sulla revisione fondamentale della direttiva conglomerati (FICOD2). Le aree oggetto del parere, che sarà approvato nel corso del prossimo anno, riguardano il perimetro della vigilanza consolidata di un conglomerato, l'entità giuridica responsabile dell'applicazione dei requisiti di gruppo, i requisiti, inclusi quelli di *governance*, imposti alle entità individuate come responsabili.

Sono altresì iniziati i lavori volti alla definizione di un progetto di norme tecniche di regolamentazione (*draft regulatory technical standards*) per il calcolo dei fondi propri dei conglomerati finanziari, con l'obiettivo di favorire l'armonizzazione dei metodi di calcolo in ambito europeo.

Tra le altre attività, il JCFC cura anche la mappatura dei conglomerati finanziari attivi nell'Unione europea e delle Autorità (Coordinatore ed Autorità Competenti Rilevanti) coinvolte nella supervisione di ciascun conglomerato. La lista più recente è disponibile sul sito della Commissione Europea.

3. - La regolamentazione nazionale

3.1 - Il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 (c.d. "Cresci Italia"), convertito con modifiche dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.

Fra le varie fonti di rango primario recentemente intervenute in ambito assicurativo, speciale menzione merita il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modifiche dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel quale un intero capo viene dedicato alla disciplina dei "Servizi bancari

e assicurativi". Nel merito sono state accolte alcune delle proposte avanzate dall'Autorità, con segnalazione a Governo e Parlamento del dicembre 2010, in materia di risarcimento diretto, di prevenzione e contrasto ai fenomeni fraudolenti nella r.c.auto e di aumento dell'offerta di prodotti personalizzati. La finalità perseguita è duplice e riguarda la tutela dei consumatori, da realizzare essenzialmente tramite una maggiore trasparenza dei prodotti assicurativi ed il contrasto alle iniziative fraudolente nei confronti delle imprese, al fine di contenere i continui rialzi dei premi soprattutto nel settore r.c.auto.

L'Autorità è stata inoltre individuata quale soggetto competente all'adozione di una pluralità di nuovi regolamenti, risultando così destinataria di una delega normativa di eccezionale ampiezza, da portare a termine nel corso dei prossimi mesi e, in parte, già tempestivamente esercitata con l'adozione del Regolamento n. 40 del 3 maggio 2012 in materia di contenuti minimi dei contratti di assicurazione sulla vita collegati a contratti bancari.

Polizze mutui

L'art. 28 del decreto in particolare, trattando dei contratti di assicurazione sulla vita che accedono a contratti di mutuo immobiliare o di credito al consumo, mira a rafforzare la trasparenza nel collocamento di tale tipologia di polizze, approntando una nuova forma di tutela della clientela bancaria, integrativa di quanto già previsto dal Regolamento ISVAP n. 35/2010 in materia di restituzione di premi non goduti (art. 49) e trasparenza dei costi (art. 50) delle polizze connesse a mutui ed altri contratti di finanziamento.

*... la stipulazione di polizze assicurative
connesse a mutui come pratiche
commerciali scorrette ...*

In proposito, peraltro, le regole di comportamento da tenere da parte degli intermediari assicurativi erano già state definite dal provvedimento ISVAP n. 2946 del 6 dicembre 2011, in tema di conflitto di interessi, in vigore dal 2 aprile 2012. In tale provvedimento viene enunciato il principio di portata generale secondo cui a qualsiasi intermediario è comunque preclusa la facoltà di distribuire contratti, individuali o collettivi, rispetto ai quali sia assunta altresì la veste di beneficiario/vincolatario delle relative prestazioni.

In sede legislativa l'art. 28 prevede ora prevede che le banche - ferme le disposizioni di cui all'art. 183 del Codice delle Assicurazioni in materia di regole di comportamento da osservarsi da parte degli intermediari, e le relative disposizioni attuative - debbano sottoporre alla clientela almeno due differenti preventivi, rilasciati da gruppi assicurativi diversi e non riconducibili ad esse. Il cliente rimane comunque libero di cercare sul mercato ulteriori polizze sulla vita aventi caratteristiche analoghe e, qualora esse siano effettivamente rinvenute, la banca è obbligata ad accettare tali diverse garanzie senza variare le condizioni offerte per il contratto di finanziamento.

La disciplina della materia si completa con l'articolo 36-bis del D.L. 201/2011 (c.d. "Salva Italia") che ha inserito un comma 3 bis all'articolo 21, nel Codice del Consumo, a tenore del quale è ora

qualificata come pratica commerciale scorretta la condotta della banca, ovvero dell'intermediario finanziario, che "ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata" dal medesimo soggetto.

Obbligo di assicurazione della responsabilità civile

Al fine di porre un freno alla violazione dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, si dispone che essa possa essere rilevata anche per mezzo delle apparecchiature utilizzate per il controllo del traffico o per il controllo a distanza degli accessi alle zone a traffico limitato. Viene inoltre prevista, al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni assicurativi, la progressiva dematerializzazione e sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici.

E' inoltre ammessa la possibilità, per l'assicuratore, di procedere alla previa ispezione del veicolo, in vista della stipula del contratto di assicurazione nonché, con il consenso del proprietario del veicolo, l'installazione sullo stesso di una "scatola nera", con una riduzione "significativa" della tariffa.

Limitazione del fenomeno delle truffe nel settore r.c.auto

Sono inoltre state istituite presso l'Autorità due ulteriori banche dati, denominate "anagrafe testimoni" e "anagrafe danneggiati", al fine di contribuire alla limitazione del fenomeno delle truffe nel settore r.c.auto. Spetta peraltro all'ISVAP - sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali - l'adozione di un regolamento che disciplini l'organizzazione e il funzionamento di tali banche dati, nonché le condizioni di consultazione delle stesse da parte di pubbliche amministrazioni, forze di polizia, autorità giudiziaria, imprese di assicurazione e soggetti terzi.

La procedura di risarcimento del danno da parte delle imprese è arricchita di una nuova fase, che prevede un puntuale obbligo di consultazione della banca dati sinistri e, correlativamente, la facoltà di sospensione dell'iter risarcitorio in presenza di almeno due parametri significativi che facciano ritenere l'esistenza di un concreto pericolo di frode.

Le imprese autorizzate al ramo r.c.auto devono redigere annualmente una relazione che descriva l'attività antifrode svolta nel corso dell'esercizio trascorso (sinistri con rischio di frodi, denunce e querele presentate all'Autorità giudiziaria, misure adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti...) ed è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per l'ipotesi di mancata trasmissione all'Autorità di tale relazione.

Risarcimento del danno

Rilevanza notevole dovrebbe avere anche la previsione secondo cui il danno biologico permanente derivante da lesioni di lieve entità potrà essere risarcito esclusivamente a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, e sempre che "risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione".

Per aumentare l'efficienza del sistema del risarcimento

diretto, viene attribuito all'Autorità il compito di individuare un criterio di determinazione dei costi, e delle eventuali franchigie, ammessi annualmente in compensazione tra le imprese aderenti al sistema, nonché il limite alle compensazioni annuali stesse

Trasparenza

Al precipuo scopo di aumentare la trasparenza in materia assicurativa, sono state invece previste:

- l'introduzione dell'obbligo, per gli intermediari operanti nel ramo r.c.auto, di presentazione di almeno tre diversi preventivi a ciascun cliente;
- l'esplicita indicazione, nel contratto di assicurazione del veicolo, della variazione di premio che verrà applicata in via automatica a seguito di assenza di sinistri registrati nel corso del precedente periodo assicurativo.

Il decreto prevede inoltre l'adozione di numerosi regolamenti attuativi da parte dell'Istituto, alcuni dei quali già emanati, altri ancora in corso di definizione.

3.2 - Il decreto c.d. "Salva Italia", decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201

Le misure di risparmio per cariche e dipendenti

L'art. 26 del decreto c.d. "Salva Italia", al fine di perseguire il contenimento della spesa complessiva per il funzionamento delle Autorità amministrative indipendenti, stabilisce la riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali delle stesse: con riferimento all'Autorità si prevede la riduzione del Consiglio a tre componenti, compreso il Presidente e il divieto della conferma della carica.

Il medesimo decreto, all'articolo 36, reca il divieto - per i titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e per i funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari - di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti, per tali dovendosi intendere le imprese o i gruppi di imprese con cui non sussistono rapporti di controllo, e che operano nei medesimi mercati.

Il divieto di interlocking directorate

La norma prevede che il titolare di cariche incompatibili opti per una di esse nel termine di 90 giorni dalla nomina; decorso tale termine senza che sia stata esercitata alcuna opzione, la decadenza sopravviene ex lege relativamente a tutte le cariche reciprocamente incompatibili. La decadenza è dichiarata dagli organi societari competenti nei successivi trenta giorni. In caso di inerzia, provvede l'Autorità di settore competente.

Per promuovere l'uniforme applicazione da parte del mercato di tale normativa, assicurando al contempo trasparenza ed armonizzazione dei comportamenti delle diverse Autorità vigilanti, Isvap, Consob e Banca d'Italia hanno redatto un documento congiunto che illustra i criteri ai quali si atterranno nel valutare la sussistenza